

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2575

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal **Ministro delle finanze**

(FANTOZZI)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(CAIANIELLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996,
n. 123, recante disposizioni urgenti in materia di con-
tenzioso tributario e di differimento dei termini per la
definizione di liti fiscali pendenti

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7
Decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge consta di tre articoli: i primi due concernono disposizioni necessarie a rendere immediatamente e concretamente operante, anche sul piano organizzativo, la nuova disciplina del processo tributario; il terzo prevede, invece, il differimento dei termini per la chiusura delle liti pendenti in materia doganale.

A seguito di quanto disposto dall'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, contenente la delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, sono stati emanati il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione, e il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente le disposizioni sul processo tributario.

Gli anzidetti decreti legislativi sono entrati in vigore il 15 gennaio 1993; delle disposizioni in essi contenute hanno avuto immediata efficacia soltanto gli articoli 74 e 75 del decreto legislativo n. 546 del 1992; l'efficacia delle rimanenti disposizioni è stata viceversa differita alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, attualmente stabilita al 1° aprile 1996.

Nelle more sono emersi a livello legislativo due dati di particolare rilievo. Il primo è costituito da alcune modifiche ai testi dei decreti legislativi originariamente emanati (decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55). Il secondo consiste nella introduzione nel nostro ordinamento di figure di accertamento concordatario volte a favorire lo sfolgimento del conten-

zioso tributario in via preventiva (decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656).

In conseguenza di tali eventi legislativi si è quindi manifestata la triplice esigenza:

a) di dare piena attuazione alla disciplina del processo tributario contenuta nei decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992, e successive modificazioni, già informata alle nuove regole del processo civile, in modo da evitare un impatto indiretto e legislativamente non controllato di questa nuova disciplina con la vecchia disciplina del contenzioso tributario contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni;

b) di adeguare, peraltro, la nuova disciplina del processo tributario contenuta nei decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992 alla sopravvenuta introduzione delle procedure di accertamento concordatario, in modo da rendere compatibile e sistematicamente coordinata l'una all'altra disciplina;

c) di apportare, di conseguenza, quegli opportuni adattamenti in grado di rendere immediatamente e concretamente operante, anche sul piano organizzativo, la nuova disciplina del processo tributario.

Il decreto-legge è strutturato in due articoli, il primo dei quali contiene le modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, il secondo contiene le modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Con l'articolo 1 del decreto-legge sono state introdotte alcune modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, essenzialmente tendenti a migliorare, sul piano organizzativo, il livello qualitativo e il tasso di produttività delle commissioni, nonché l'efficienza delle segreterie.

Con il comma 1, lettera *a*), si dispone che il compenso previsto dall'articolo 13 per ogni ricorso deciso spetti anche nell'ipotesi di emanazione di provvedimenti (es. decreto di estinzione) che, comunque, definisca il ricorso. Ciò al fine di incentivare l'esercizio, da parte dei presidenti delle commissioni, dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 27 e dall'articolo 48, come sostituito dall'articolo 2 del presente provvedimento, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

La modifica non comporta oneri per l'Erario, atteso che, nella determinazione del compenso, da operare con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992, si terrà conto, nell'ambito delle risorse disponibili, del numero complessivo dei provvedimenti che verranno presumibilmente emessi.

Con la lettera *b*) si prevede che la commissione insediata per la formazione degli elenchi dei nuovi giudici tributari possa procedere alle rettifiche necessarie, promuovendo l'emanazione, da parte del Presidente della Repubblica, dei conseguenti provvedimenti.

La lettera *c*) dispone il rinvio al 31 dicembre 1996 del termine per l'elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di garantire la piena funzionalità dell'istituto.

In ordine alla lettera *d*) giova premettere che l'articolo 35 del decreto legislativo n. 545 del 1992 individua specificamente le mansioni del personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e provinciali. Tenuto conto della revisione, in corso, delle piante organiche dell'Amministrazione finanziaria e per garantire, *medio tempore*, la massima assistenza ai collegi giudicanti, risulta opportuno differire l'entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 545 del 1992, che potrebbe rendere più difficile l'esercizio delle funzioni di assistenza alle commissioni.

La disposizione contenuta nel comma 2 fa sì che i soggetti scelti a far parte delle commissioni tributarie di primo e di se-

condo grado fino alla data di entrata in vigore del presente decreto vengano confermati, anche in sovrannumero, nelle nuove commissioni tributarie. Ciò al fine di assicurare che l'esperienza professionale dei predetti giudici non venga dispersa. La disposizione non comporta oneri per l'erario alla luce delle considerazioni già svolte in ordine alla lettera *a*) del comma 1. Difatti, nella determinazione del compenso, da operare, come già precisato, con decreto interministeriale ai sensi del citato articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992, si terrà conto, nell'ambito delle risorse disponibili, non solo del numero complessivo dei provvedimenti che verranno presumibilmente emessi, ma anche del numero dei componenti delle commissioni.

La disposizione contenuta nel comma 3 deriva dal rinvio delle elezioni del consiglio di presidenza previsto alla lettera *c*) del comma 1. Nell'impossibilità di utilizzare, per le nuove nomine di giudici tributari, il meccanismo delineato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992, si prevede che per le nomine in questione continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Ciò implica che le designazioni continueranno ad essere effettuate dai presidenti della corte di appello e del tribunale. Gli stessi faranno uso degli elenchi di cui allo stesso articolo 43, commi 3 e 5, ormai pubblici.

L'articolo 2 riguarda le integrazioni o modifiche da apportare al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Fermo restando l'impianto di tale decreto legislativo, già strutturato in modo da adattare le peculiarità del contenzioso tributario alle avvertite esigenze di una sua trasformazione in vero e proprio processo, si è tuttavia provveduto, in particolare, ad introdurre qualche opportuna semplificazione procedurale, sostituendo l'istituto dell'esame preventivo delle controversie con quello della conciliazione giudiziale e rivedendo la disciplina transitoria in modo da renderla più semplice e lineare ed evitare così, per quanto pos-

sibile, difficoltà organizzative nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.

Con la lettera *a*), relativamente all'assistenza tecnica dei soggetti diversi dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, si è confermata la regola generale dell'obbligatoria assistenza tecnica da parte di difensori abilitati, facendo peraltro salvi i casi delle controversie aventi valore inferiore ai cinque milioni di lire (così elevandosi il limite prima fissato in tre milioni di lire) per i quali viene consentito alle parti di stare in giudizio senza assistenza tecnica.

Si è inoltre dettata una norma volta a precisare le modalità di determinazione del valore della lite.

Con la lettera *b*), al fine di riequilibrare la posizione processuale delle parti del processo in ordine alle spese di lite, si dispone che, qualora il Ministero delle finanze sia difeso da funzionari dell'Amministrazione, si applichi la tariffa professionale per gli avvocati e procuratori, ridotta del 20 per cento.

Con le lettere *c*) e *d*) è stato invece abolito l'istituto del cosiddetto esame preventivo della controversia, prima previsto dall'articolo 48 sulla base di una equivoca indicazione della legge delega (articolo 30, comma 1, lettera *b*), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e unanimemente criticato dalla dottrina, che ne ha evidenziato l'ibrida natura (filtro amministrativo, concordato, patteggiamento, rito abbreviato) e la scarsa o nulla potenzialità deflattiva. In sua vece è stato per contro previsto l'istituto della conciliazione giudiziale con il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, coevamente al cosiddetto accertamento con adesione ed altri istituti tendenti a prevenire le liti fiscali. Nel nuovo testo dell'articolo 48 si è disallineato l'istituto della conciliazione giudiziale da quello della definizione dell'accertamento mediante adesione da parte del contribuente, cosicché l'ambito di operatività dei due istituti non coincide.

La conciliazione giudiziale si presenta, d'altra parte, come uno strumento ulteriore specificamente predisposto per favorire una

definizione concordataria non ancora maturata in sede precontenziosa, ma suscettibile di realizzazione in sede contenziosa anche attraverso la fattiva opera di incentivazione e di collaborazione da parte degli organi giudicanti.

La disciplina, per il resto, è ispirata a quella dettata nell'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni con gli indispensabili adattamenti al nuovo processo.

Con la lettera *e*) si prevede la soppressione della norma che prevede l'autorizzazione dell'organo superiore per la presentazione dell'appello da parte dell'Amministrazione.

Con la lettera *f*), colmando una lacuna dell'attuale articolo 69 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, si prevede che la condanna alle spese possa essere disposta, nel caso di soccombenza, anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione.

La disciplina transitoria è stata, da ultimo, modificata con lettere *g*) ed *i*), secondo criteri di maggiore semplicità e di maggiore chiarezza, tenendo conto, nell'occasione, degli apporti interpretativi già offerti in proposito dalla dottrina.

Con la lettera *h*) si è provveduto ad eliminare, dall'articolo 71, la soppressione dell'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. In tal modo viene conservato l'attuale sistema che attribuisce all'amministrazione finanziaria un potere cautelare. Con il nuovo contenzioso tributario il contribuente godrà pertanto di una duplice tutela cautelare: una da far valere innanzi all'amministrazione finanziaria stessa ed una da far valere innanzi al Giudice tributario.

In ordine all'assistenza tecnica di soggetti diversi dall'Amministrazione, il comma 2 prevede che, nelle more della formazione degli elenchi previsti dall'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 546 del 1992, i soggetti ivi indicati possono, comunque, prestare la loro opera a condizione che rendano, nel ricorso stesso, una autoattestazione in ordine al possesso

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei requisiti richiesti. Per i giudizi pendenti, ove necessario, tale autoattestazione potrà essere resa in qualsiasi altro atto del processo ovvero in udienza.

Il comma 3 dispone che le decisioni per le quali le commissioni tributarie di primo e di secondo grado abbiano depositato, alla data del 1° aprile 1996, il solo dispositivo, debbano essere depositate, complete della motivazione, entro il 30 maggio 1996. Detta previsione si rende indispensabile per non vanificare decisioni già emesse (e conosciute, limitatamente al dispositivo, dalle parti).

Il comma 4 dispone che una quota delle somme liquidate, a titolo di spese processuali, a favore dell'Amministrazione, a norma dell'articolo 15, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto-legge, sia riassegnata all'esistente fondo per la perequazione del trattamento economico accessorio del personale dell'Amministrazione finanziaria. La

disposizione non comporta oneri per l'Era-rio, atteso che, per un verso, senza la modifica recata dalla citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, non vi sarebbe alcuna liquidazione di onorari a favore dell'Amministrazione e, per altro verso, la riassegnazione delle somme presuppone, ovviamente, la previa riscossione delle stesse.

Il comma 5 sopprime la norma che prevede, per l'ipotesi di istanza del contribuente di accertamento con adesione, la sospensione del termine per proporre ricorso alle commissioni tributarie per centoventi giorni.

L'articolo 3 dispone il rinvio dei termini relativi alla definizione delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sui consumi e sulla produzione (prevista dall'articolo 3, commi 172 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549). Il regolamento necessario per l'applicazione delle norme primarie, difatti, è attualmente all'esame del Consiglio di Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1996, n. 123, recante disposizioni urgenti in materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti.

Decreto-legge 15 marzo 1996, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 1996.

Disposizioni urgenti in materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di contenzioso tributario e di proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Norme per il funzionamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, nel primo periodo la parola: «deciso» è sostituita dalla seguente: «definito». Nel secondo periodo le parole: «sentenza pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento emesso»;

b) all'articolo 43, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. La commissione di cui al comma 6 procede alle eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5 e promuove i conseguenti provvedimenti da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze.»;

c) all'articolo 45, comma 2, le parole: «i due mesi successivi al completamento delle nomine» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 1996»;

d) all'articolo 51, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelle di cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'articolo 63, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.».

2. I soggetti scelti, ai sensi del comma settimo dell'articolo 2 e del comma decimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, a comporre le commissioni tributarie di primo e secondo grado dal 17 aprile 1993 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono confermati, con decreto del Ministro delle finanze, anche in sovrannumero, nella funzione, nel grado e nell'incarico presso le commissioni tributarie provinciali e regionali aventi sede nella regione.

3. A decorrere dal 1° aprile 1996 e fino alla data di costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari nei posti disponibili sono effettuate ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine le scelte sono effettuate, sulla base degli elenchi di cui ai commi 3 e 5 del predetto articolo, dal presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo di regione per le commissioni tributarie regionali e dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia per le commissioni tributarie provinciali.

Articolo 2.

(Modifiche alla disciplina sul processo tributario)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, primo periodo, le parole: «riguardanti tributi in contestazione di importo inferiore a 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «di valore inferiore a 5.000.000». Dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.»;

b) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.»;

c) alla rubrica del capo II del titolo II la parola: «preventivo» è sostituita dalla seguente: «conciliativo»;

d) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48. *(Conciliazione giudiziale)*. - 1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. Il tentativo di conciliazione può essere esperito all'udienza anche dalla commissione.

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In difetto di versamento entro il predetto termine si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non si applica il comma 7 del presente articolo.

4. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza.

5. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 6.

6. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

7. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.»;

e) all'articolo 52 il comma 2 è soppresso;

f) all'articolo 69, comma 1, le parole: «al pagamento di somme dovute» sono sostituite dalle seguenti: «o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15»;

g) all'articolo 72, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello alla segreteria della commissione tributaria di primo o secondo grado, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli

22 e 53, comma 2. La parte resistente può effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1.»;

h) all'articolo 71, comma 1, sono soppresse le parole: «l'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,»;

i) all'articolo 72, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.».

2. In attesa della formazione degli elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono abilitati a prestare assistenza tecnica i soggetti appartenenti alle categorie ivi indicate a condizione che attestino nel ricorso, a pena di inammissibilità, il possesso dei requisiti richiesti.

3. Se alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali o regionali è stato depositato il solo dispositivo della decisione emessa dalla commissione tributaria di primo o di secondo grado, la sentenza è depositata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, entro il 30 maggio 1996.

4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, è inserito il seguente:

«196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento, al fondo di cui al comma 196. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con contrattazione decentrata a livello nazionale, a favore di tutto il personale dell'Amministrazione finanziaria ed è finalizzata alla perequazione del trattamento economico accessorio, prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge 29 ottobre 1991, n. 358.».

5. All'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 485, è soppresso il comma 4.

Articolo 3.

(Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 172 le parole: «31 marzo 1996» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1996»;

b) nel comma 173 le parole: «31 marzo 1996» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1996»;

c) nel comma 175 le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni».

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1996.

SCÀLFARO

DINI - FANTOZZI - CAIANIELLO

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO